

PIERLUIGI CRESTANI

LA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA*

1. L'obbligo di motivazione

La motivazione della sentenza diviene oggetto di uno specifico obbligo imposto al giudice da regole generali a partire dal 1790, ossia dal momento in cui la legislazione rivoluzionaria in Francia pone fine ai sistemi giudiziari dell'*ancien régime* e pone le basi per la concezione moderna del processo giudiziario e delle funzioni del giudice. In Italia, in verità, un obbligo di questo genere era già apparso da tempo in varie fonti statutarie, in particolare a Firenze, ed era stato previsto a Napoli nel 1774 dal famoso «dispaccio» del Tanucci, che tuttavia non fece in tempo a trovare applicazione.

La legge francese del 1790 viene comunque convenzionalmente indicata come l'origine moderna dell'obbligo di motivare le sentenze, perché è principalmente da essa che traggono ispirazione tutte le codificazioni processuali successive, in Francia come in Italia e nel resto d'Europa. Nei codici ottocenteschi, e conseguentemente anche in quelli del '900, l'obbligo di motivazione diventa così una costante, configurandosi la motivazione come un requisito necessario di form-contentuto del provvedimento giurisdizionale.

Vi è tuttavia, nella storia recente dell'istituto, un momento di grande importanza che si colloca negli anni successivi alla fine della seconda guerra mondiale: si tratta del momento nel quale l'obbligo di motivazione delle sentenze cessa di essere soltanto una regola – per così dire – di carattere tecnico, e diventa oggetto di una garanzia fondamentale dell'amministrazione di giustizia. Ciò accade in particolare in Italia, ove l'art. 111 primo comma (oggi sesto comma) della Costituzione prevede che tutti i provvedimenti giurisdizionali debbano essere motivati. Questa norma servirà poi da modello per altre Costituzioni, in particolare quelle che – come quella spagnola e quella portoghese – vengono redatte dopo la caduta dei regimi autoritari. D'altronde anche laddove il testo costituzionale non prevede

* Comunicazione letta il 22 marzo 2013 nell'Odeo Olimpico.

espressamente l'obbligo di motivazione, come in Germania, esso viene derivato in via interpretativa dalle norme, che disciplinano le garanzie fondamentali delle parti nell'amministrazione della giustizia. Viene così a formarsi un generale consenso, che vale per la maggior parte degli ordinamenti processuali (l'unica significativa eccezione essendo quella degli Stati Uniti), sul fatto che la motivazione della sentenza debba essere concepita come una condizione imprescindibile del corretto esercizio della funzione giurisdizionale e come un principio fondamentale di garanzia dei cittadini nei confronti del potere giudiziario.

Questa tendenza trova significative manifestazioni anche a livello sovranazionale. Infatti l'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo non indica espressamente l'obbligo di motivazione delle sentenze tra le garanzie fondamentali del giusto processo, ma la Corte di Strasburgo, anche in decisioni recenti, ha costantemente interpretato tale norma estendendo il catalogo delle garanzie ivi previste sino a ricomprendervi l'obbligo di motivazione.

2. Funzioni della motivazione

L'esistenza di questa sorta di «doppio livello normativo», per cui l'obbligo di motivazione è previsto sia sul piano delle norme processuali ordinarie, sia su quello delle norme costituzionali o dei principi fondamentali relativi all'amministrazione di giustizia, non è soltanto un dato interessante sul piano storico, ma richiede una spiegazione più articolata che si può conseguire considerando quali sono le funzioni che possono attribuirsi alla motivazione della sentenza. In proposito si può far capo alla distinzione che viene ampiamente accolta in dottrina e in giurisprudenza, tra la cosiddetta funzione endoprocessuale e la cosiddetta funzione extraprocessuale della motivazione.

La funzione endoprocessuale è quella che la motivazione della sentenza, intesa come requisito tecnico del provvedimento giurisdizionale, svolge all'interno del processo. Questa funzione è connessa direttamente con l'impugnazione della sentenza, e si articola in due aspetti principali: a) la motivazione è utile alle parti che intendano impugnare la sentenza, poiché la conoscenza dei motivi della decisione facilita l'individuazione degli errori commessi dal giudice o comunque degli aspetti criticabili della decisione stessa, e quindi rende più agevole l'individuazione dei motivi di impugnazione; b) la motivazione della sentenza è poi utile al giudice dell'impugnazione, poiché gli facilita il compito di riesaminare la decisione impugnata prendendo in considerazione le giustificazioni addotte dal giudice inferiore.

Non pare dubbio che ragioni di questo genere facciano chiaramente intendere la funzione che la motivazione svolge all'interno del processo. Tuttavia esse non paiono sufficienti a spiegare la presenza di un obbligo generalizzato di motivazione come quello che ormai si trova sia nelle norme codicistiche che nei principi costituzionali. In effetti, se la motivazione avesse soltanto una funzione endoprocessuale, come quella appena descritta, se ne potrebbe derivare che essa sia davvero necessaria soltanto per le sentenze soggette ad impugnazione, mentre sarebbe del tutto superflua per le sentenze che, come, ad esempio quelle della Corte di Cassazione o quelle della Corte Costituzionale, non solo impugnabili. Più ancora, si potrebbe dire che, anche a proposito delle sentenze impugnabili, il bisogno della motivazione (e quindi il relativo obbligo) sorge soltanto quando la sentenza venga davvero impugnata, mentre non sorge se nessuna parte intende impugnarla. Non sono invero mancati, nella storia degli ordinamenti processuali europei, sistemi nei quali, ad esempio, il giudice era tenuto a redigere la motivazione della sentenza soltanto su richiesta della parte che intendesse impugnarla. Non si tratta, peraltro, soltanto di curiosità storiche, dato che è ricorrente – nei discorsi che si fanno intorno all'opportunità di ridurre il carico di lavoro dei giudici per limitare i ritardi nell'amministrazione della giustizia – la proposta di eliminare la motivazione di taluni provvedimenti (ad esempio quelli anticipatori), o di prevederla soltanto a richiesta di parte.

La funzione extraprocessuale della motivazione si riconnette direttamente alla dimensione costituzionale e alla natura garantistica del relativo obbligo, e nel contempo ne spiega e giustifica l'assoluta generalità e la conseguente impossibilità di intenderlo come derogabile *ad libitum* dal legislatore ordinario (e tanto meno come derogabile *ad libitum* dal giudice o dalle parti). Tale funzione non si pone ovviamente in alternativa alla funzione endoprocessuale appena descritta, ma si aggiunge ad essa, collocandosi peraltro ad un livello diverso e di maggiore rilevanza politico-istituzionale. Essa consiste essenzialmente nel fatto che la motivazione è destinata a rendere possibile un controllo esterno (ossia non limitato al contesto del singolo processo nel quale la sentenza viene pronunciata, e non limitato alle parti e al giudice dell'impugnazione) sulle ragioni che fondano la decisione giudiziaria: in questo senso l'obbligo di motivazione viene inteso come una espressione importante (ovviamente non l'unica) della concezione democratica del potere, ed in particolare del potere giudiziario, in base alla quale una condizione essenziale per il corretto e legittimo esercizio del potere consiste appunto nella necessità che gli organi che lo esercitano si sottopongano ad un controllo esterno, il che può avvenire soltanto fornendo le ragioni per le quali quel potere è stato

esercitato in quel modo. Naturalmente in questo contesto il controllo “esterno” non è quello – pure importante – che può essere eventualmente esercitato dal giudice dell’impugnazione, ma è quello che deve poter essere esercitato – appunto – dall’esterno del processo, ossia – per usare una formula sintetica ma espressiva – da quel popolo nel cui nome le sentenze vengono pronunciate. Ovviamente, come accade in genere per le garanzie, ciò che occorre è che siffatto controllo venga reso possibile, non che esso venga davvero effettuato in ogni singolo caso: è evidentemente assurda l’ipotesi che il popolo italiano legga milioni di motivazioni all’anno per controllare ciò che i giudici fanno; non è invece assurda l’ipotesi che i giudici motivino tutte le loro decisioni, proprio per garantire ai cittadini – non solo alle parti del singolo processo – la possibilità di controllare ciò che i giudici fanno. Il fatto che in concreto siffatto controllo venga esercitato in pochi casi, e solo da un ristretto gruppo di addetti ai lavori – anche a causa del gergo in cui le sentenze sono scritte – individua un problema culturale e sociologico molto serio, la cui esistenza non può però essere invocata per togliere significato alla garanzia dell’obbligo di motivazione.

La funzione extraprocessuale della motivazione presenta vari aspetti, che qui possono solo essere sommariamente accennati. Uno di questi aspetti attiene alla strumentalità che caratterizza l’obbligo costituzionale di motivazione rispetto ad altre garanzie fondamentali relative all’amministrazione della giustizia. È attraverso la motivazione, infatti, che diventa possibile controllare se nel singolo caso sono stati adeguatamente attuati principi come quello di legalità o di quelli attinenti al «giusto processo». Naturalmente questo rapporto di strumentalità non solo non diminuisce, ma anzi rafforza l’importanza dell’obbligo di motivazione e rende evidente come una sua limitazione, o la previsione di eccezioni finirebbe con l’incidere negativamente sul «tasso di legalità» dell’amministrazione della giustizia in Italia. Un altro aspetto rilevante della funzione della motivazione, che sta a fondamento della sua obbligatorietà, è che essa induce il giudice a dimostrare, giustificando la decisione, che vi sono valide ragioni per considerare la decisione stessa come coerente con il sistema giuridico nel quale si inserisce. In questo senso la motivazione svolge una funzione di legittimazione della decisione in quanto mostra che essa risponde ai criteri che guidano l’ordinamento e governano l’attività del giudice.

Un ulteriore profilo della funzione extraprocessuale che la motivazione della sentenza può svolgere attiene principalmente alle sentenze della Corte di Cassazione, ed in qualche misura anche a quelle delle Corti d’Appello e degli organi di primo grado, ed è connes-

so all'efficacia di precedente che una sentenza può avere. Il nostro sistema conosce soltanto l'efficacia cosiddetta persuasiva del precedente, ma è noto che dei precedenti – principalmente di quelli della Suprema Corte, ma anche di altri – si fa largo uso, e non di rado si abusa, nella prassi forense e giudiziaria. Il tema del precedente richiederebbe un ampio esame che in questa sede non può essere svolto. Basti sottolineare che, mentre sentenze prive di motivazione non potrebbero evidentemente essere usate come precedenti, è la motivazione della sentenza a “persuadere” i giudici dei successivi casi identici o analoghi a seguire la *ratio decidendi* che giustifica la decisione anteriore. In questo senso la motivazione può svolgere una funzione di razionalizzazione della giurisprudenza, in quanto induce i giudici dei casi successivi ad uniformarsi alla decisione precedente in funzione della bontà dei motivi che la giustificano. In particolare i precedenti della Corte di Cassazione potrebbero svolgere la funzione di unificazione della giurisprudenza che alla Corte viene attribuita dall'art. 65 della legge del 1941 sull'ordinamento giudiziario, se solo la Corte non pronunciasse decine di migliaia di provvedimenti ogni anno, e se essa fosse in grado (il che spesso non accade) di dare un grado apprezzabile di coerenza e di uniformità alla propria giurisprudenza.

3. Contenuto della motivazione

Le osservazioni fin qui fatte possono essere utili per stabilire che cosa debba essere contenuto nella motivazione perché possa svolgere adeguatamente le funzioni che le sono proprie. In termini molto generali si può far capo al principio di «completezza» della motivazione intendendo che essa deve contenere la giustificazione specifica della decisione di tutte le questioni di fatto e di diritto che costituiscono l'oggetto della controversia, poiché solo a questa condizione si può dire che la motivazione è idonea a rendere possibile il controllo sulle ragioni che fondano la validità e l'accettabilità razionale della decisione. Tuttavia questo principio generale richiede di essere specificato indicando almeno alcuni degli aspetti più importanti del contenuto della motivazione.

Anzitutto vale la pena di sottolineare che la motivazione deve contenere sia la giustificazione interna, sia la giustificazione esterna della decisione. Per giustificazione interna si intende solitamente il nesso che fonda la decisione finale sulla base del collegamento tra «fatto» e «diritto». Si tratta di ciò che viene spesso definito come la sussunzione del fatto entro la norma, ossia l'operazione che viene compiuta

ta in funzione del nesso di corrispondenza tra la fattispecie concreta accertata e la fattispecie legale, nesso che viene individuato tramite l'interpretazione della norma che si applica per decidere la controversia. Quando i fatti del caso di specie vengono ricondotti entro il significato della norma, ossia entro il suo campo di applicazione, allora si ha la giustificazione interna della conclusione che deriva dall'applicazione di quella norma a quel fatto.

La giustificazione esterna è quella che riguarda la scelta delle premesse di fatto e di diritto dalla cui connessione deriva logicamente la decisione finale, e presenta problemi particolarmente rilevanti sotto il profilo della completezza della motivazione. Anzitutto, una possibile obiezione è che la giustificazione esterna potrebbe implicare una sorta di regresso all'infinito, dato che ogni premessa dovrebbe essere giustificata in base alle sue premesse, queste dovrebbero essere giustificate a loro volta, e così via. Questa obiezione non ha però valore: la giustificazione contenuta nella motivazione è un tipo di discorso pratico, e la giustificazione esterna può legittimamente fermarsi quando giunge ad individuare premesse che risultano essere comunemente accettate e non sono dubbie o contraddette nel contesto giuridico e culturale in cui la decisione si colloca. La motivazione, per così dire, non ha bisogno di esaurire l'universo: è sufficiente, ma anche necessario, che essa si fondi su punti di partenza rispetto ai quali vi è un adeguato consenso generale e diffuso nella cultura giuridica e non giuridica.

Quanto alla motivazione in diritto, la giustificazione esterna richiede che il giudice svolga argomenti a sostegno della scelta relativa alla norma che ha ritenuto applicabile come regola di decisione del caso concreto, e a sostegno dell'interpretazione che egli ha adottato di questa norma. Tutti i consueti canoni ermeneutici e i «luoghi» dell'argomentazione giuridica (gli argomenti *a simili*, *a maiori ad minus*, *a contrario* etc.) entrano qui in gioco, insieme con il riferimento ai precedenti giurisprudenziali, ai principi e alle norme costituzionali, e a tutte le tecniche logiche e argomentative che fanno parte del patrimonio del giurista. Vale piuttosto la pena di sottolineare la necessità che il giudice fornisca adeguata giustificazione dei giudizi di valore che ha formulato in sede di interpretazione e applicazione della norma. È noto che il linguaggio delle norme è spesso di carattere valutativo (non solo quando esse enunciano principi generali o concetti indeterminati), e che di conseguenza scelte di carattere assiologico sono inevitabili e frequenti nel ragionamento che il giudice svolge intorno alle norme che applica. In ciò non vi è nulla di strano o di patologico: occorre però che il giudice sia anzitutto consapevole delle proprie valutazioni (e non le scambi quindi per giudizi di fatto o

per dati *a priori*), e che – essendone consapevole – ne fornisca giustificazioni adeguate, indicando il criterio valutativo che ritiene di dover applicare (eventualmente spiegando le ragioni di questa scelta), e specificando come tale criterio fonda e giustifica il giudizio di valore che egli ha formulato nel caso concreto. Le teorie per cui i giudizi di valore sarebbero null'altro che reazioni soggettive non razionalizzabili hanno fatto il loro tempo, e soprattutto non sono applicabili alle valutazioni che il giudice formula in sede di decisione, poiché siffatta concezione delle scelte assiologiche non farebbe che legittimare l'arbitrio individuale del giudicante sottraendo il fondamento della decisione a qualunque sindacato esterno. Per le ragioni già illustrate in precedenza, ogni teoria che in un modo o nell'altro legittimi l'arbitrio imperscrutabile del giudice non è accettabile nel contesto delle garanzie alle quali è funzionale obbligo di motivazione della sentenza. Di conseguenza, poiché i giudizi di valore sono spesso essenziali e determinanti per l'interpretazione e l'applicazione di norme, va ribadita l'importanza fondamentale della giustificazione esplicita di tali giudizi nell'ambito della motivazione. Lo stesso principio vale – naturalmente – per le valutazioni che spesso hanno luogo nell'ambito dei giudizi sui fatti.

La decisione in fatto suscita una serie di problemi particolari, ancora sotto il profilo della completezza della motivazione. Uno di questi problemi, e probabilmente il più importante, riguarda l'indicazione delle prove relative ai fatti della causa e la giustificazione della valutazione che su di essa il giudice ha svolto. Su questo punto la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione enuncia un criterio che appare assai discutibile, secondo il quale è sufficiente che il giudice faccia riferimento alle prove che confermano la versione dei fatti che il giudice stesso ha ritenuto veritiera, mentre non sarebbe necessario né fare riferimento alle prove contrarie rispetto al convincimento del giudice, né tanto meno giustificare la valutazione negativa che di queste prove il giudice ha dato: la giustificazione di questa valutazione risulterebbe infatti per implicito dal semplice fatto che il giudice non le ha prese in considerazione ed ha invece fondato il suo convincimento su prove diverse. La Cassazione giustifica solitamente l'adozione di questo criterio richiamando il più generale principio, pure costantemente ricorrente nella giurisprudenza della Corte, per il quale il giudice non è tenuto a motivare prendendo in considerazione tutte le argomentazioni svolte dalle parti. Tuttavia questa giustificazione non pare affatto convincente. Per un verso, la valutazione delle prove non ha a che vedere con le argomentazioni svolte dalle parti, poiché riguarda invece il fondamento della decisione del giudice sui fatti: si può condividere la regola per cui il giudi-

ce non sia tenuto a rispondere analiticamente a tutto ciò che le parti hanno detto, ma ciò non implica che il giudice possa trascurare l'esame di prove rilevanti che sono state acquisite al giudizio. Per altro verso, il giudice che motiva facendo riferimento solo alle prove che confermano la sua ricostruzione dei fatti rischia facilmente di cadere vittima di una vera e propria distorsione del ragionamento, per la quale, individuata *a priori* una versione dei fatti, si tende a tener conto solo di ciò che la conferma e a trascurare tutto ciò che la contraddice. Questo, però, non è un buon metodo per chi voglia tentare di stabilire la verità di un fatto: la verità non scaturisce solo dalle prove favorevoli all'esistenza di quel fatto, ma anche – e soprattutto – dal confronto tra prove favorevoli e prove contrarie. Se le prove contrarie non vengono prese in considerazione proprio perché sono contrarie ad una determinata ipotesi, l'accertamento di quel fatto non è adeguatamente giustificato, in quanto non risultano le ragioni per le quali si esclude che tale accertamento potesse essere diverso. Occorre poi considerare che una motivazione "implicita" è in realtà una non-motivazione: il fatto che il giudice giustifichi la propria decisione facendo riferimento alle prove A, B e C non dice nulla, e quindi non la giustifica in alcun modo, intorno alla decisione di non considerare rilevanti le prove contrarie D, E e F. Se il giudice ha ritenuto queste prove non attendibili, deve spiegare adeguatamente le ragioni di questa sua valutazione; in caso contrario la motivazione del giudizio di fatto è incompleta.

Un altro aspetto molto rilevante della giustificazione esterna della decisione sui fatti riguarda i criteri in base ai quali il giudice ha formulato inferenze che giustificano la conclusione sul fatto che si considera provato. Sia che si adoperi la discussa nozione di massima d'esperienza, sia che si eviti di farvi ricorso e si parli – in modo più appropriato – di senso comune, di cultura media, di conoscenze di fondo, si tratta pur sempre degli standard di giudizio e di valutazione che il giudice trae dalla sua cultura di «uomo medio» per fondare le inferenze che egli formula per passare dal «fatto noto» (indizio o fonte di presunzione semplice) al «fatto ignorato» che ha bisogno di prova. Queste nozioni entrano in gioco ad ogni passaggio del ragionamento probatorio e ne determinano la validità e l'esito. Di conseguenza la giustificazione della decisione che il giudice ha preso sui fatti non può non includere anche l'indicazione esplicita dei criteri che il giudice ha posto a base delle sue inferenze. Non solo: nel caso in cui la validità e l'attendibilità di queste nozioni non sia chiara e sicura (come accade in molti casi) o sia stata contestata nel corso del processo, il giudice dovrà andare oltre e fornire giustificazioni attendibili alla sua decisione di adottare quelle specifiche nozioni

come criteri di inferenza probatoria. Inoltre, anche il valore conoscitivo di queste nozioni, a seconda che esse riflettano leggi scientifiche, regole probabilistiche, mere generalizzazioni empiriche o semplici detti del senso comune, deve essere specificato nel modo più accurato, dato che da questo valore conoscitivo dipende l'attendibilità razionale delle inferenze fondate su queste nozioni, e quindi anche la giustificazione del giudizio relativo alla verità o falsità degli enunciati di fatto posti a base della decisione.

Un'ultima rapida annotazione in materia di completezza della motivazione. Il fatto che talvolta il legislatore parli di «concisa esposizione» dei motivi in fatto e in diritto della decisione (come nell'art. 132 n. 4 Codice di procedura civile), o si ammettano forme di motivazione orale in udienza (come, ancora con la stessa formula della «concisa esposizione», prevede l'art. 281-*sexies* Codice di procedura civile), non implica che la motivazione possa essere incompleta, ossia che possa non contenere una esauriente giustificazione della decisione. La maggiore o minore concisione della motivazione potrà dipendere da vari fattori, tra cui la complessità fattuale e giuridica della controversia e la natura della decisione: si potranno ammettere motivazioni più sintetiche, ad esempio, di provvedimenti cautelari o provvisori, ma non di rado proprio questi provvedimenti riguardano controversie complesse e quindi hanno bisogno di giustificazioni articolate. La concisione della motivazione non attiene comunque alla completezza o incompletezza del discorso giustificativo che il giudice svolge: vi possono essere motivazioni lunghe e ridondanti ma incomplete, così come vi possono essere motivazioni concise che però includono tutte le ragioni che sono necessarie per giustificare la decisione. Posto che la motivazione non può non essere completa nel senso che si è tentato di specificare, la concisione dipende dalla capacità del singolo giudice di esprimere in forma chiara e sintetica le argomentazioni che giustificano la decisione: si tratta, in sostanza, di una questione di stile, non di un problema che riguardi il contenuto della motivazione.